

Contributi a fondo perduto da Covid-19 erogati dall'Agenzia delle entrate. Nessuna verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021 il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante: «Misure urgenti finanziarie e fiscali».

In vigore dall'11 dicembre 2021, il decreto all'articolo 3 con una norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede in un unico comma, che: «1. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

Blocco dei pagamenti da parte delle P.A. ai contribuenti morosi. Segnalazioni all'Ader

**anche dagli enti pubblici
economici e non economici e
dalle società interamente e
direttamente partecipate dal
pubblico**

DENIED

Con [circolare del 21 marzo 2018, n. 13 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato](#) diramati chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina recata dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Ciò, sia a seguito delle modifiche normative introdotte [dall'articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 \(Legge di bilancio 2018 – \(in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2530\)](#), – sostanzialmente concernenti, da un lato, la riduzione, **a decorrere dal 1° marzo 2018**, da diecimila euro **a cinquemila euro** del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (**e le società interamente partecipate dalle stesse**) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, dall'altro lato, l'estensione da trenta **a sessanta giorni** del periodo nel quale

il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione – sia in ragione di fattispecie nuove o particolari emerse nel corso del tempo.

Nei tredici paragrafi in cui si articola, la [circolare](#) – il cui contenuto è stato condiviso con il Dipartimento delle finanze che ne è co-firmatario – oltre a dar conto dell'aggiornamento del quadro normativo di settore, approfondisce l'analisi dell'ambito soggettivo di riferimento ed esamina una serie di profili critici della disciplina in discorso (afferenti, ad esempio, alla scissione dei pagamenti, all'inadempienza contributiva, alla cessione del credito, ecc.), onde offrire in merito soluzioni interpretative.

Infine, sono state aggiornate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità, mediante, in particolare, la rinnovazione dell'accluso modello denominato Allegato A, che sostituisce quello unito alla precedente [circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS](#).

Normativa e prassi

[**Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018, con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l'Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 \(legge di stabilità 2018\) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 69 del RD 18/11/1923, n. 2440**](#)

[Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085:](#)
RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l'Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto – [Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 \(legge di stabilità 2018\)](#) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

[Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23 settembre 2011:](#) RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Pagamenti di somme in base a sentenza – Pagamenti di incentivi e finanziamenti alle imprese – Trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all'effettuazione della verifica prescritta dall'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

[Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell'8 ottobre 2009:](#) «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Ulteriori chiarimenti»

[Link al testo della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008:](#) «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui

pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Chiarimenti»